

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 28 dicembre 2020

**D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4097
 Criteri applicativi della Misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto d'autonomia della Lombardia ed in particolare l'articolo 2 «Elementi qualitativi della Regione» comma j che «riconosce il valore sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo»;

Vista la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21» con la quale la Regione:

- riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
- incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
- sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;

Visti in particolare gli artt. 14 e 15 della l.r. 36/2015 che istituiscono e disciplinano il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (d'ora in avanti «Fondo»);

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifico (es. FRIM 7 Cooperazione) e una piena attuazione della legge regionale 36/2015;

Richiamate:

- la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11329 «Potenziamento delle misure del Fondo per l'Imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative» con la quale è stata attivata la linea d'intervento n. 7 «Cooperazione», con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative, ed è stato disposto che la dotazione venisse incrementata con le risorse di cui alla l.r. 34/2008 derivanti dalle disponibilità e dai rientri dei fondi di rotazione ex l. n. 49/1985 ed ex l.r. n. 21/2003;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019 «Istituzione del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015» che ha istituito, in attuazione dell'art. 14 della l.r. 36/2015, il Fondo e ne ha approvato, all'allegato A, i criteri applicativi;
- la l.r. n. 42 del 28 dicembre 2017 «Legge di stabilità 2018-2020» e in particolare l'art. 1 comma 10 che, al fine di regolare la liquidità tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., ha disposto il rientro di somme giacenti presso la Società, come previsti dalla l.r. 43 del 28 dicembre 2017 «Bilancio di previsione 2018-2020», tra le quali anche le disponibilità residue del FRIM 7 giacenti in Finlombarda s.p.a. alla data del 30 settembre 2016 che costituivano parte della dotazione del fondo ex d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019;
- la d.g.r. n. 973 del 11 dicembre 2018 «Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015 - sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. x/6019»;

Considerata la necessità di attivare, per il sostegno alle imprese cooperative, una specifica misura volta alla crescita, allo sviluppo e al consolidamento delle cooperative lombarde mediante il sostegno a programmi di investimento, al mantenimento e allo sviluppo dei livelli occupazionali, alla capitalizzazione e/o aggregazione delle cooperative, al consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle imprese cooperative lombarde a seguito della pandemia, promuovendo in particolare il rafforzamento patrimoniale;

Preso atto del parere della Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 3 della l.r. 36/2015, che nella seduta del 20 ottobre 2020 ha espresso parere favorevole all'attuazione di una nuova misura volta anche alla capitalizzazione delle imprese cooperative;

Dato atto che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse libere pari a euro 9.157.141,00 a valere sulle disponibilità, annualità 2020, tra i fondi presso Finlombarda, come di seguito indicati:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 9.105.440,00
- Codice gestione 00717 l.r. 16/96 euro 106.831,00
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 1.015.577,00
- Codice gestione 00739 l.r. 21/03 euro 2.429.333,00

così come risulta dalla comunicazione pervenuta da Finlombarda con pec in data 17 novembre 2020 «Situazione sintetica al 30 settembre 2020 relativa ai Fondi gestiti da Finlombarda s.p.a.» al Protocollo regionale n. O1.2020.0019381 del 17 novembre 2020 con la quale rendiconta tra l'altro la situazione dei fondi su richiamati con una disponibilità residua effettiva al 30 settembre 2020 di risorse pari a complessivi euro 12.657.181,00;

Visto l'Allegato A «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;

Stabilito:

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Fondo e della gestione del bando attuativo dei criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- che l'attività della misura, oggetto della presente deliberazione, rientra nell'incarico del Fondo Cooperative approvato con d.g.r. 873/2018, nelle more dell'approvazione di un nuovo incarico a Finlombarda s.p.a.;
- di rinviare, nel prospetto di raccordo del Bilancio di previsione 2021-2023 la definizione degli importi di assistenza tecnica;
- di rinviare a specifico incarico a Finlombarda Spa, la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico i competenti provvedimenti attuativi delle nuove attività previste in capo a Finlombarda s.p.a., nel rispetto delle disposizioni previste dall'armonizzazione contabile ex d.lgs. 118/2011;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto incaricato delle attività di gestione del Fondo e del bando attuativo è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Visto regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), con le esclusioni previste dal Regolamento UE. Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili secondo le previsioni dell'art. 5 del suddetto Regolamento. Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti. L'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'EsI di cui all'art. 4.6.b) del Regolamento (UE) n. 1407/13;

Ritenuto che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013, con partico-

lare riferimento alle attività connesse all'esportazione di cui alla lettera d) dell'art. 1 («Campo di applicazione»);

- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- le agevolazioni previste non siano cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «De minimis»;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8, 9 e, con riferimento alle variazioni di cui all'articolo 9 commi 6 e 8, a seguito della trasmissione delle risultanze istruttorie da parte di Finlombarda s.p.a nel rispetto dei termini procedurali;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della

Xi legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» ai sensi della l.r. 36/2015, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse libere pari a euro 9.157.141,00 a valere sulle disponibilità, annualità 2020, tra i fondi presso Finlombarda, come di seguito indicati:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 9.105.440,00
- Codice gestione 00717 l.r. 16/96 euro 106.831,00
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 1.015.577,00
- Codice gestione 00739 l.r. 21/03 euro 2.429.333,00

così come risulta dalla comunicazione pervenuta da Finlombarda con pec in data 17 novembre 2020 «Situazione sintetica al 30 settembre 2020 relativa ai Fondi gestiti da Finlombarda S.p.a.» al Protocollo regionale n. 01.2020.0019381 del 17 novembre 2020 con la quale rendiconta tra l'altro la situazione dei fondi su richiamati con una disponibilità residua effettiva al 30 settembre 2020 di risorse pari a complessivi euro 12.657.181,00;

3. di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Fondo e incaricata della gestione del bando attuativo dei criteri di cui all'allegato A, rinviando nel prospetto di raccordo del Bilancio di previsione 2021-2023 la definizione degli importi di assistenza tecnica e a specifico incarico la definizione delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività e che l'attività della misura, oggetto della presente deliberazione, nelle more dell'approvazione di un nuovo incarico a Finlombarda s.p.a., rientra nell'incarico del Fondo approvato con d.g.r. 873/2018;

4. di prevedere che i provvedimenti attuativi degli interventi di cui all'allegato A siano attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), con le esclusioni previste dal Regolamento UE. Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili secondo le previsioni dell'art. 5 del suddetto Regolamento. Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti. L'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'Es di cui all'art. 4.6.b) del Regolamento (UE) n. 1407/13;

5. di stabilire che Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto incaricato delle attività di gestione del Fondo e del bando attuativo è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

6. di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____



CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA

“FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE LOMBARDE”

FINALITÀ	<p>La finalità generale della misura è quella di favorire:</p> <ul style="list-style-type: none">• la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde mediante il sostegno a programmi di investimento• Il consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle imprese cooperative lombarde a seguito della pandemia, promuovendo in particolare il rafforzamento patrimoniale• la valorizzazione del prestito partecipativo quale meccanismo finanziario originale e responsabile per sostenere la capitalizzazione delle imprese da parte dei soci;• la capitalizzazione e/o aggregazione delle cooperative• il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria pari a euro 9.157.141,00 è a valere sui rientri delle risorse autonome di Regione Lombardia - annualità 2020 - disponibili sui fondi presso Finlombarda.</p>
SOGGETTO GESTORE	<p>La gestione del Fondo e della misura è affidata a Finlombarda S.p.A. Società finanziaria in house di Regione Lombardia.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domanda, secondo le procedure e i requisiti che saranno dettagliati nel bando attuativo, i soggetti costituiti in forma cooperativa e i loro consorzi (escluse le cooperative agricole e quelle abitative). Eventuali priorità settoriali o riserve saranno specificate nel successivo bando attuativo.</p> <p>Saranno comunque esclusi i soggetti che:</p> <p>a) ai fini della concessione:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ siano insolventi ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Reg. 1407/2013;▪ non siano in regola con la normativa antimafia vigente;▪ non posseggano una situazione di regolarità contributiva; <p>b) ai fini dell'erogazione:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ non siano in regola con la normativa antimafia vigente.
REGIME DI AIUTO	<p>Le agevolazioni concesse si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), con le esclusioni previste dal Regolamento UE.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" possono essere cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili secondo le previsioni dell'art. 5 del suddetto Regolamento. Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati dall'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.</p> <p>L'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'EsI di cui all'art. 4.6.b) del Regolamento (UE) n. 1407/13.</p> <p>L'agevolazione consiste nel combinato di:</p>
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	<p>a) un finanziamento agevolato erogato interamente a valere su risorse regionali, che può concorrere fino ad un massimo del 60% delle spese ammesse e comunque non oltre 300.000 euro.</p> <p>La durata massima del finanziamento è pari a 10 anni, anche in funzione dell'entità dello stesso, e fino ad un massimo di 2 anni di preammortamento.</p> <p>Al finanziamento sarà applicato un tasso agevolato, pari allo 0,5%.</p> <p>b) una componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro</p> <p>c) eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 20% delle spese ammesse e comunque non</p>



	oltre 100.000 euro al raggiungimento dei risultati occupazionali e di capitalizzazione come dettagliato nel bando attuativo.
PROGETTI AMMISSIBILI	<p>Le agevolazioni saranno concesse per progetti di crescita, sviluppo e consolidamento dei Soggetti beneficiari mediante il sostegno a programmi di investimento, il mantenimento dei livelli occupazionali e la capitalizzazione e/o aggregazione delle cooperative.</p> <p>I beneficiari dovranno rendicontare tutte le spese previste dal progetto e produrre una relazione che illustri e comprovii i risultati conseguiti in termini di mantenimento dei livelli occupazionali e di capitalizzazione.</p> <p>In caso di raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali al termine di realizzazione del progetto• attuazione entro il termine di realizzazione del progetto di un aumento di capitale sociale pari almeno al 20% del valore dell'investimento, anche attraverso la valorizzazione del prestito partecipativo <p>potrà essere riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo pari al 20% delle spese ammissibili.</p> <p>Sono ammissibili i progetti che comportino spese complessive ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 500.000,00.</p> <p>Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto:</p> <ol style="list-style-type: none">a) acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti)b) acquisto di partecipazioni societarie totalitarie o di rami d'azienda di imprese da parte dei soggetti beneficiari nell'ambito del medesimo comparto o comunque complementari e/o affini;c) acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitaled) affitto di locali destinati all'attività primaria/prevalentee) servizi di consulenza specialistica o equivalenti correlate al progetto
SPESE AMMISSIBILI	

	<p>f) spese generali nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e).</p> <p>g) spese di commissione per garanzie</p> <p>h) spese per il personale dipendente impiegato nel Progetto in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e)</p> <p>i) acquisto o ristrutturazione di immobili per l'attività primaria/prevalente (max 30% delle spese complessive) solo se funzionali alla realizzazione del progetto di investimento</p>
DURATA DEI PROGETTI	Fino a 18 mesi (più 6 mesi di eventuale proroga, per complessivi 24 mesi) dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione
MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA	<p>L'iter istruttorio sarà articolato nella fase formale e in quella tecnica.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento sarà di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande.</p> <p>La valutazione delle domande sarà a sportello valutativo.</p>
AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro 90 giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>La valutazione dei progetti sarà a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>I criteri di valutazione riguarderanno:</p> <p>1) Analisi della qualità progettuale dell'investimento;</p> <p>2) Analisi economico-finanziaria (che vedrà anche la verifica delle condizioni creditizie di cui alla D.G.R. n. 675/2018).</p> <p>Il dettaglio dei criteri e i relativi punteggi verranno definiti nel bando attuativo di successiva emanazione.</p>
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE	La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata esclusivamente sulla piattaforma BANDI ON LINE.
MODALITÀ DI	L'agevolazione verrà erogata:



EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	
	<ol style="list-style-type: none">1. per la quota di finanziamento, in due soluzioni:<ul style="list-style-type: none">• prima tranche pari al 50% dell'agevolazione a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto della DGR n. 675 del 24/10/2018 sul credit scoring• tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa rendicontazione di tutte le spese ammesse.2. per la quota di contributo:<ul style="list-style-type: none">• la quota del 10%, in un'unica soluzione a conclusione del Progetto, previa rendicontazione di tutte le spese ammesse;• per l'ulteriore di contributo a fondo perduto del 20% al raggiungimento dei risultati occupazionali e di capitalizzazione come dettagliato nel bando attuativo.